



Roma, 31 ottobre 2019

Autorità di Regolazione dei Trasporti

Via Nizza 230, 10126 Torino

PEC: pec@pec.autorita-trasporti.it

OSSERVAZIONI SU

"Documento di consultazione concernente la determinazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2020"

Premessa

Spettabile Autorità,

desideriamo anche quest'anno esprimere un sincero apprezzamento per le modalità con cui l'Autorità dei trasporti, attraverso l'attività di consultazione, rende i soggetti regolati parte attiva nei processi decisionali, siano essi relativi alle misure di regolazione che alle questioni di carattere operativo e gestionale. Tale modalità ci permette di intervenire con spirito collaborativo e costruttivo anche in questo ambito, riportando di seguito osservazioni riguardanti i punti che avete posto in consultazione.

In primis ci preme sottolineare che molte delle aziende da noi rappresentate sono tenute al versamento del contributo nei confronti di diverse autorità, l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) oltre che nei confronti di codesta Autorità. Per le suddette aziende sarebbe opportuno garantire la sostenibilità e la proporzionalità dell'onere contributivo complessivamente richiesto. Al suddetto scopo si sottopone nuovamente alla valutazione di codesta Autorità la possibilità di individuare, nell'ambito dei protocolli di intesa già siglati con l'AGCM e con l'ANAC, forme di collaborazione idonee a coordinare i procedimenti di determinazione del contributo richiesto alle imprese per il rispettivo funzionamento ed a pervenire alla individuazione di un contributo unificato che sia sostenibile e non distorsivo.



ASSTRA – Associazione Trasporti
00192 Roma – Piazza Cola di Rienzo 80/a
Tel. +39 06 68603.1 – Fax +39 06 68603.555
ASSTRA – Associazione Trasporti
www.asstra.it – asstra@asstra.it
C.F.: 97210800583

E
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI
Protocollo N. 0014038/2019 del 04/11/2019

1) Individuazione delle imprese operanti nel settore dei trasporti o altri soggetti tenuti al versamento contributivo.

Quesito n. 1.1: Si chiedono osservazioni motivate in ordine all'elenco delle attività elencate dall'Autorità al fine di individuare i soggetti tenuti al versamento contributivo.

Quesito n. 1.2: Si chiedono osservazioni motivate in ordine all'individuazione dei soggetti operanti nel settore del trasporto merci su strada connessi con porti, stazioni ferroviarie, aeroporti, interporti.

Quesito n. 1.3: Si chiedono osservazioni motivate in ordine ai criteri di determinazione e alla quantificazione del contributo dovuto dai soggetti operanti nel settore del trasporto merci su strada connessi con porti, stazioni ferroviarie, aeroporti, interporti.

In merito al primo quesito, codesta Autorità specifica che sulla base di quanto disposto dal citato articolo 37, comma 6, lettera b) del d.l. n. 201/2011 **la platea dei soggetti tenuti al versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità è individuata negli "operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge"**.

Nel condividere la definizione posta, vorremmo però porre l'attenzione su quegli operatori economici per i quali, ad oggi, codesta Autorità non ha ancora concretamente avviato le proprie funzioni istituzionali, adottando atti meramente preparatori. Per i soggetti sopra citati sarebbe pertanto auspicabile prevedere l'esclusione dall'onere contributivo o, quanto meno un contributo ridotto.

2) Misura del contributo

Quesito n. 2: Si chiedono osservazioni motivate in ordine ai criteri sopra indicati per l'individuazione del fatturato rilevante.

Come gli scorsi anni viene specificato che la misura dell'aliquota del contributo per l'anno 2020 potrebbe subire variazioni a seguito della stima puntuale del fabbisogno per le spese di funzionamento dell'Autorità che sarà indicata nel bilancio di previsione per l'anno 2020. Siamo consapevoli che il contributo costituisce, per legge, l'unica fonte di entrata dell'Autorità per far fronte ai suoi oneri di funzionamento ma ci preme sottolineare la necessaria osservanza dei principi di ragionevolezza e proporzionalità nella definizione dell'aliquota contributiva e del fatturato rilevante per i soggetti tenuti al contributo, sì da assicurare l'equità e la sostenibilità del contributo richiesto. Un aumento dell'aliquota contributiva andrebbe ad incidere soprattutto su quei soggetti che, come descritto sopra, soggiacciono alla regolazione di più Autorità indipendenti. A tal riguardo auspichiamo che le vostre azioni di contenimento delle spese, anche in attuazione delle misure legislative a riguardo (c.d. *spending review*), consentiranno a codesta Autorità di mantenere inalterata l'aliquota contributiva applicata.

Con particolare riguardo al fatturato si ritiene utile considerare, nel calcolo della base imponibile a cui applicare l'aliquota contributiva esclusivamente la voce A1 del conto economico (Ricavi dalle vendite e prestazioni) depurando, quindi, la voce A5 (Altri ricavi e proventi), scelta peraltro adottata anche dalla AGCM. La motivazione risiede, oltre che nel necessario allineamento ed omogeneizzazione dei meccanismi di finanziamento delle autorità, anche nel fatto che la voce A5 risente più della voce A1, nelle scelte di imputazione del bilancio, della valutazione discrezionale degli amministratori. La non inclusione nel fatturato rilevante della voce A5, peraltro, semplificherebbe notevolmente le procedure per lo scomputo di alcuni dei

ricavi elencati sub lettera b), posto che nella voce A5 sono compresi, tra l'altro, i proventi delle gestioni accessorie, spesso relativi ad attività non ricadenti nei settori sottoposti alla regolazione dell'Autorità, e le quote di competenza dei contributi in conto impianti o investimenti. Nella voce A5, peraltro, sono ricompresi i contributi in conto esercizio (in tale voce, ad es., va iscritto il credito d'imposta per la riduzione dell'accisa sul gasolio stabilito per gli autotrasportatori) che, in quanto non oggetto di fatturazione, non dovrebbero rientrare nella definizione di "fatturato".

Infine, per quanto concerne l'ipotesi di consentire lo scomputo dei "ricavi derivanti dai servizi di trasporto erogati a Consorzi eroganti servizi di trasporto", si ritiene che lo scomputo, peraltro consentito alle imprese consorziate ma non ai consorzi, non sia idoneo a garantire i richiamati principi di equità e ragionevolezza. Nei diversi settori del trasporto di persone mediante autobus, ed in particolare nel settore del trasporto pubblico regionale e locale, operano infatti numerosi consorzi e società consortili che non svolgono in proprio attività operative ma hanno una prevalente funzione di rappresentanza esterna dei consorziati e, conseguentemente, presentano bilanci poco articolati e di valore economico contenuto. L'assoggettamento a contribuzione del consorzio/società consortile concretizzerebbe, pertanto, un'evidente discriminazione per le società che operano in forma consortile, giacché l'effetto economico di tale contribuzione imposta al consorzio si ribalterebbe, giocoforza, sulle singole consorziate. Si verificherebbe, quindi, che una società, per il solo fatto di essere consorziata, verrebbe assoggettata all'onere contributivo pur avendo un fatturato inferiore alla soglia rilevante, creando un'evidente e non giustificata disparità di trattamento rispetto a qualunque altra società che, non essendo consorziata, andrebbe esente dal pagamento. Per le suddette ragioni si rappresenta nuovamente l'esigenza di escludere in tutti i casi dall'onere contributivo i consorzi e le società consortili, imputando l'assolvimento dell'onere stesso ai singoli soggetti consorziati non esenti.